REGOLAMENTO (CEE) N. 2655/82 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1982

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi ad eccezione della Tailandia e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2646/82 del Consiglio, del 30 settembre 1982, relativo al regime all'importazione applicabile nel 1982 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2646/82, per il 1982, la riscossione del prelievo all'importazione è limitata al 6 % ad valorem per un certo quantitativo di prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi ad eccezione della Tailandia;

considerando che nel 1982 alcune importazioni di tali prodotti hanno già beneficiato di un prelievo limitato al 6 %; che il rilascio di titoli d'importazione implicanti il beneficio di un prelievo limitato al 6 % ad valorem dev'essere disciplinato da norme specifiche, ai fini di una corretta applicazione del regolamento (CEE) n. 2646/82; che è particolarmente importante evitare il superamento dei quantitativi stabiliti; che la corretta applicazione rende altresì necessarie talune deroghe al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 [5];

considerando che è opportuno tener conto, da un canto, della situazione particolare dei detentori di titoli d'importazione rilasciati prima della data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2646/82 e prevedere quindi che i detentori abbiano la possibilità di chiedere l'annullamento di tali titoli ed il rimborso della cauzione, nonché, dall'altro, definire una soluzione per le merci in corso di trasporto marittimo;

considerando che, per garantire la buona applicazione del regolamento (CEE) n. 2646/82, occorre apportare le modifiche necessarie alla tariffa doganale comune;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2646/82 si applica ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi ad eccezione della Tailandia ed importati in base a titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate alle autorità degli Stati membri soltanto alle date seguenti:

— il 1° e il 4 ottobre 1982,

— il 15, il 16, il 17 e il 18 novembre 1982.

Gli Stati membri trasmettono le indicazioni relative a nome dell'importatore, ai quantitativi richiesti ed all'origine, per telescritto alla Commissione entro il 7 ottobre ed il 19 novembre 1982.

2. Entro il 13 ottobre ed il 23 novembre 1982, la Commissione stabilisce, proporzionalmente, per paese o per gruppo di paesi di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2646/82, i quantitativi per i quali i titoli vengono rilasciati.

Articolo 3

1. I quantitativi per i quali i titoli vengono rilasciati sulla base delle domande presentate il 1°, il 4 e il 5 ottobre non possono superare il 60 % dei quantitativi restanti.

2. I quantitativi per i quali i titoli vengono rilasciati sulla base delle domande presentate il 15, il 16, il 17 e il 19 novembre non devono superare la totalità dei quantitativi restanti.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 279 dell'1. 10. 1982, pag. 81.
[4] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[5] GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per quantitativi restanti si intende il risultato della differenza tra i quantitativi indicati all'articolo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2646/82 e i quantitativi messi in libera pratica nella Comunità nei primi sette mesi del 1982, maggiorato del 20 % per quanto concerne rispettivamente ogni paese terzo o gruppi di paesi terzi corrispondenti.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, per quantitativi restanti si intende il risultanto della differenza tra i quantitativi indicati all'articolo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2646/82 e i quantitativi messi in libera pratica nella Comunità nei primi nove mesi del 1982, maggiorato dei quantitativi per i quali la Commissione ha rilasciato nell'ottore 1982 titoli di importazione per quanto concerne rispettivamente ogni paese terzo o gruppi di paesi terzi.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli Stati membri comunicano prima del 10 novembre 1982, segnatamente, i quantitativi di prodotti, ripartiti per paese terzo d'origine ai sensi dell'articolo 1, messi in libera pratica nei primi nove mesi del 1982.

6. Su richiesta degli interessati, presentata nei trenta giorni successivi a quello dell'applicazione del presente regolamento, i titoli rilasciati prima della data d'applicazione di detto regolamento sono annullati e la relativa cauzione è svincolata.

Nella misura in cui i titoli annullati riguardavano quantitativi per i quali è fornita la prova che erano in corso di trasporto marittimo il 1° ottobre 1982, gli interessati che ne facciano richiesta prima del 9 ottobre 1982 possono beneficiare di una priorità di accesso :

— in proporzione ai quantitativi restanti ancora disponibili di cui ai paragrafi 3 e 4 ; l'articolo 4, paragrafo 2, non si applica ;

— alla concessione, per i quantitativi eccedentari, di titoli d'importazione utilizzabili nel 1982, ma imputabili con priorità sui contingenti validi nel 1983.

Questi titoli recano, nella casella n. 20 a), una delle seguenti diciture :

— « Importafgift : 6 % af værdien ; sikkerhedsstillelse : svarende til differencen mellem den fulde afgift og beløbet på 6 % af værdien » ;

— « Zu erhebende Abschöpfung 6 % des Zollwerts ; die bei der Verbringung in den freien Verkehr zu stellende Kaution entspricht der Differenz zwischen der vollständigen Abschöpfung und dem Betrag in Höhe von 6 % des Zollwerts » ;

— «Είσφορά πού πρέπει νά λαμβάνεται: 6 % κατ' άξιαν · άσφάλεια πρός σύσταση κατά τή θέση σέ έλεύθερη έφαρμογή πού άντιστοιχεῖ στή διαφορά μεταξύ τῆς πλήρους εἰσφορᾶς καί τοῦ ποσοῦ 6 % κατ' ἀξίαν» ;

— « Amount to be levied : 6 % *ad valorem* ; security to be lodged : difference between the full levy and that of 6 % *ad valorem* » ;

— « Prélèvement à percevoir : 6 % *ad valorem* ; caution à constituer lors de la mise en libre pratique, correspondant à la différence entre le prélèvement plein et le montant de 6 % *ad valorem* » ;

— « Prelievo da riscuotere : 6 % ad valorem ; cauzione da costituire all'atto dell'immissione in libera pratica corrispondente alla differenza tra il prelievo intero e l'importo di 6 % ad valorem » ;

— « Toe te passen heffing : 6 % ad valorem ; de te stellen waarborg komt overeen met het verschil tussen de volledige heffing en het bedrag van 6 % ad valorem ».

Le modalità dello svincolo di tale cuazione saranno definite in un secondo tempo.

7. La validità dei titoli d'importazione è limitata al 31 dicembre 1982.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione [1], l'importo della cauzione per i titoli d'importazione diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, secondo trattino, previsti dal regolamento è di 15 ECU/t.

Qualora, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale è stato richiesto, viene svincolata la cauzione corrispondente alla differenza.

2. La o le domande di titolo presentate da un interessato :

— non possono concernere un quantitativo globale superiore al 10 % del quantitativo restante per singoli paesi o gruppi di paesi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2646/82 ;

— devono essere presentate all'organismo competente dello Stato membro in cui l'interessato è stabilito.

Ove le domande superino i quantitativi di cui al primo trattino, sono ridotte a tale quantitativo ; ad essi si applicano pertanto le disposizioni dell'articolo 2, secondo comma.

[1] GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

Articolo 5

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue :

1. La cifra 6 che figura nella colonna 4 in corrispondenza delle sottovoci 07.06 A I e II è sostituita della lettera (c).

2. È aggiunta la seguente nota in calce :

« (c) Dazio limitato al 6 % a determinate condizioni ».

Articolo 6

1. Le domande di titolo d'importazione e il titolo rilasciato devono precisare, nella casella n. 14, il paese terzo di cui è originario il prodotto in causa. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. I titoli diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, secondo trattino, recano, nella casella n. 20 a), una delle diciture seguenti :

— gælder for ... (mængde i tal og i bogstaver)

— importafgiften begrænses til 6 % af værdien [jf. forordning (EØF) nr. 2655/82] ;

— gültig für ... (Menge in Zahlen und Worten) ;

— Beschränkung der Abschöpfung auf 6 % des Zollwerts [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2655/82] ;

— ισχύει γιά ... (ποσότητα ὁλογράφως καί ἀριθμητικῶς) ·

— εἰσφορά μόνο 6 % κατ' ἀξίαν (ἐφαρμογή τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2655/82) ;

— Valid for ... (quantity, in figures and written out in full) ;

— levy limited to 6 % *ad valorem* (application of Regulation (EEC) No 2655/82) ;

— valable pour ... (quantité en chiffres et en lettres) ;

— prélèvement limité à 6 % ad valorem [application du règlement (CEE) n° 2655/82] ;

— valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere)

— prelievo limitato al 6 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 2655/82] ;

— geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ;

— heffing beperkt tot 6 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 2655/82].

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle n. 10 e n. 11 del titolo d'importazione ; a tal fine, nella casella n. 22 di quest'ultimo viene registrata la cifra zero.

Articolo 7

Il presente rgolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione